

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUZIONI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIVOGLIA GENERE – EX ART. 12 – LEGGE N° 241

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si occupa della concessione, sotto qualsiasi forma, di benefici economici a soggetti pubblici e privati.

Le sue prescrizioni definiscono criteri e modalità di assegnazione dei benefici indicati, nonché le forme di divulgazione delle agevolazioni e delle provvidenze – a tale titolo – disposte.

Resta, in ogni caso, inteso che i benefici regolati dal presente atto devono avere ad oggetto uffici e servizi di pubblica utilità nell'ambito della circoscrizione territoriale.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni che qui si pongono:

- a) si applicano indistintamente a tutti i vantaggi economici disposti sia in conto corrente che in conto capitale, sia in via ordinaria che straordinaria, sia se accordati sotto forma di sovvenzioni, sussidi, trasferimenti, che sotto forma di agevolazioni, esenzioni, assegnazioni, comodati, di vantaggi non classificabili altrimenti;
- b) riguardo tutti i possibili destinatari, persone fisiche singole o in associazione, comitato, gruppo o consorzio, famiglie, società, IPAB, enti di diritto sia privato che pubblico.

Art. 3 – ESCLUSIONE

Restano escluse dal campo di applicazione della presente norma:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
- b) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di fini patrocinati promossi dal Comune;
- c) le assegnazioni disposte come corrispettivo di una attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
- e) le assegnazioni alle autorità scolastiche o al Consorzio competente per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di socio-assistenza e di diritto allo studio;
- f) le assegnazioni e/o i conferimenti alle società di cui il Comune detiene quota del capitale azionario;
- g) le assegnazioni, conferimenti ai consorzi, centri cui il Comune partecipa o cui ha dato la propria adesione.

Art. 4 – DEFINIZIONE

I benefici regolati dalla presente norma vengono annualmente definiti o ridefiniti in sede di adozione del Bilancio di previsione.

Eventuali variazioni possono riguardare solo l'entità della provvista finanziaria, non l'istituzione di nuove voci contributive.

La tassatività della disposizione può essere derogata solo per il finanziamento di iniziative specifiche quali regolate dal successivo art. 7/C.

Art. 5 – DIVULGAZIONE

Subito dopo l'approvazione del bilancio, il Sindaco dovrà disporre per la redazione di un avviso contenente l'elencazione delle varie provvidenze riconosciute, le modalità per accedervi ed i relativi criteri di riparto.

L'avviso dovrà essere affisso all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici sede di spazi di affissione riservati agli atti del Comune.

Dell'avvenuta affissione potrà essere data divulgazione in tutti i modi ritenuti utili ivi inclusi quello radiofonico o televisivo.

E' facoltà della Giunta Comunale, ancora, predisporre opuscoli illustrativi con la specificazione, settore per settore, dei criteri e delle modalità di finanziamento e con schemi delle domande e della documentazione amministrativa ritenuta necessaria.

Art. 6 – SETTORI DI INTERVENTO

Ai fini che precedono e dell'istruttoria di cui al successivo art. 8 i settori di intervento sono suddivisi come segue:

1. Pubblica istruzione - Cultura

- Sussidi didattici
- Scuole materne ed assistenza scolastica
- Associazioni culturali
- Associazioni musicali
- Interventi diversi per la promozione della poesia, degli studi sulle realtà locali per pubblicazioni a carattere storico-scientifico e per la promozione delle tradizioni locali
- Festività patronali

2. Solidarietà - Assistenza

- Promozione condizione giovanile e tutela della Terza Età
- Sussidi economici a soggetti in condizione di disagio
- Tutela e recupero delle persone con handicap e delle condizioni di disagio sociale
- Esenzione totale o parziale di rette e corrispettivi per servizi sociali

3. Agricoltura

- Strade vicinali di uso pubblico
- Promozione lotta guidata ai fitofarmaci

4. Turismo - Sport

- Promozione attività diverse a tutela dell'immagine della comunità locale
- Promozione e valorizzazione rete distributiva commerciale e pubblici esercizi
- Promozione e valorizzazione arredo urbano in occasione delle festività locali
- Promozione e sostegno associazioni operanti nel settore della valorizzazione ed insegnamento attività sportive

5. Interventi vari

- Promozione e sostegno associazioni con finalità di tutela e di valorizzazione dell'igiene e sanità pubblica.

Art. 7 – TERMINI E MODALITA'

PER I CONTRIBUTI ORDINARI:

Entro il termine fissato dall'avviso i soggetti di cui al punto b) dell'art. 2 possono chiedere, per iscritto, di fruire delle provvidenze previste per i vari settori di attività.

Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite nei termini assegnati, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, o depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune, nel termine assegnato.

PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI:

Per i contributi straordinari non sono previsti termini di scadenza. Gli stessi andranno a ricadere nell'esercizio al quale sarà riferita la relativa istanza e la stessa dovrà comunque essere presentata preventivamente all'avvio dell'iniziativa e/o dell'intervento e l'eventuale contributo potrà essere erogato sulla base delle disponibilità di bilancio.

Le istanze sottoscritte dagli interessati ovvero dal legale rappresentante dell'Ente, della società o dell'associazione – secondo quanto dispone lo Statuto o l'atto costitutivo – dovranno dettagliare:

A) PER I CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DI ATTIVITA' SOCIO-PROMOZIONALI:

- a) il motivo della richiesta;
- b) l'entità del concorso finanziario o le altre provvidenze richieste;
- c) il piano di attività per il quale si chiede il concorso dell'Ente, con le prevedibili entrate e del saldo;
- d) il consuntivo finanziario dell'ultimo esercizio;
- e) l'attività svolta nell'anno precedente;
- f) i fini statutari, mediante produzione di copia dello Statuto o dell'atto costitutivo qualora non sia già agli atti del Comune;

B) PER LE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI – SUSSIDI:

- a) il motivo della richiesta;
- b) la composizione del nucleo familiare, attraverso atti certificativi o documenti sostitutivi;
- c) la situazione reddituale, mediante produzione di copia della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, o, in sostituzione, di copia del 101 o di attestazione di non aver conseguito redditi di alcun genere;

C) PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI:

- a) il motivo della richiesta;
- b) il conto economico-finanziario della manifestazione o dell'iniziativa;
- c) i possibili utenti della stessa;
- d) i benefici conseguenti all'attuazione;

D) PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI:

- a) il motivo della richiesta;
- b) il godimento di altra sede o locale pubblico;
- c) le finalità perseguite;
- d) il numero degli associati;
- e) l'accettazione del disciplinare di conduzione licenziato, in via generale, dalla Giunta Comunale;

E) PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

- a) il motivo della richiesta;
- b) la qualità storico-artistica o ambientale dell'immobile interessato;
- c) l'obiettivo dell'intervento;
- d) i costi di esecuzione attraverso produzione di apposito computo metrico;
- e) le autorizzazioni ed i pareri acquisiti per l'esecuzione.

Art. 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze pervenute verranno esaminate dalla Giunta Comunale previa istruttoria disposta dall'Assessore competente con l'ausilio di un'apposita Commissione consiliare.

Le istanze saranno ritenute ammissibili solo se coerenti con gli indirizzi programmatici fissati annualmente dal Consiglio Comunale. Fino all'approvazione di tale documento saranno ritenute ammissibili solo se coerenti con gli indirizzi programmatici che hanno presieduto alla ricostituzione degli organi di governo del Comune: Sindaco e Giunta comunale.

Le istanze ritenute in conflitto con gli indirizzi indicati verranno rigettate.

Qualora la difformità non abbia carattere essenziale le istanze potranno essere ritornate ai richiedenti con la remissione in termini per l'adeguamento.

Scaduto il termine che precede e che non può, comunque, essere inferiore a giorni 10 la Giunta pronuncerà definitivamente sull'ammissibilità o meno dell'istanza.

Art. 9 – CRITERI DI RIPARTO

A) Contributi ordinari:

Le istanze una volta ammesse danno titolo, di regola, ad una contribuzione finanziaria rapportata a quella dell'anno precedente.

A tale riguardo il contributo assentibile è definito dal rapporto percentuale esistente tra il consuntivo finanziario compiegato all'istanza di sovvenzione e la somma accordata dal Comune per l'anno precedente.

Nell'ipotesi di "nuova istanza" l'entità della sovvenzione sarà rapportata alla media delle percentuali risultanti per l'anno precedente.

Qualora lo stanziamento a disposizione non dovesse consentire il finanziamento integrale delle sovvenzioni così determinate se ne opererà la riduzione nella misura percentuale definita dal rapporto fra l'entità ricavata in applicazione dei criteri indicati e l'entità dello stanziamento utile.

Esempio:

entità della sovvenzione determinata secondo i criteri di cui al 1° e 2° comma	100
fondo utile	40
percentuale di abbattimento	60

E' comunque in facoltà della Giunta diversificare in più od in meno le percentuali di contribuzione definite ai sensi dei commi che precedono in presenza di congrue e motivate esigenze di pubblico interesse.

B) Esenzioni ed agevolazioni

Per le esenzioni, totali o parziali, dal pagamento delle tariffe stabilite per i servizi pubblici l'interessato dovrà presentare, personalmente od attraverso procuratore abilitato, istanza diretta al Sindaco con le modalità di cui al punto B del precedente art. 7

Le istanze dovranno essere prodotte nei termini fissati nell'avviso di cui al precedente art.5 o, se diverso, nel termine fissato dal provvedimento istitutivo del servizio.

I benefici richiesti potranno essere accordati in tutto od in parte, solo se:

- a) compatibili con i criteri del minimo vitale definiti dall'U.S.L. competente per territorio ed ai quali si rinvia, in via di ricettività formale;
- b) richiesti dal Servizio Socio Assistenziale dell'U.S.L. competente per territorio.

C) Sussidi economici

Alla disciplina definita con l'articolo che precede restano soggette le diverse istanze possibili in materia di assistenza scolastica.

D) Sussidi economici residui

L'assegnazione di sovvenzioni a carattere socio-assistenziale che esulano dal novero dei compiti attribuiti all'Unità Socio-Sanitaria competente, resta regolata dalla disciplina del "minimo vitale" fissata da quest'ultima.

Le sovvenzioni di regola e salvo congrua e puntuale motivazione, non possono superare le esigenze presumibili di un mese.

E' ammessa la facoltà di rinnovo finchè abbia a sussistere lo stato di indigenza.

E) Assegnazione di locali

La Civica Amministrazione definisce, annualmente, la consistenza dei locali assegnabili in comodato alle associazioni e gruppi operanti sul territorio.

Nell'assegnazione la Civica Amministrazione si informerà ai criteri che seguono:

1. assenza di fini di lucro;
2. mancanza di locali per l'esercizio dell'attività di studio;
3. consistenza degli associati;
4. rilevanza dei fini socio-culturali perseguiti;
5. accettazione del disciplinare di conduzione definito con atto deliberativo: Qualora la Giunta comunale debba fare ricorso per l'assegnazione, al criterio riportato dal punto 4) dovrà congruamente motivare circa le priorità definite.

F) Interventi su immobili o manufatti

Annualmente la Civica Amministrazione definisce l'entità dei trasferimenti assentibili per il restauro ed il risanamento di edifici e manufatti di interesse storico-artistico od ambientale.

Hanno titolo a fruire delle provvidenze economiche previste dal presente articolo gli interventi che riguardano edifici il cui interesse storico-ambientale è definito da:

- 1) provvedimento ministeriale;
- 2) individuazione con tali caratteristiche nella disciplina posta dal Piano Regolatore;
- 3) provvedimento di altra autorità.

L'istanza dovrà essere corredata da relazione illustrativa dell'intervento, nonché da computo metrico redatto e sottoscritto da "tecnico abilitato".

L'entità del concorso finanziario, che non potrà superare il 50% della spesa prevista, sarà definita in relazione all'entità dello stanziamento a disposizione.

G) Contributi straordinari

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio la Civica Amministrazione potrà finanziare singole iniziative che:

- a) siano ritenute ausiliarie rispetto ai fini culturali e socio-ricreativi perseguiti dal Comune;
- b) non possano essere attuate senza il concorso finanziario del Comune;
- c) presentino un saldo positivo nel rapporto costo-benefici.

L'entità del concorso finanziario del Comune non potrà superare per ogni trimestre un quarto delle provviste finanziarie del/dei capitolo/i fatta eccezione per le attività consolidate per le quali il contributo verrà ragguagliato – di massima – a quello assegnato per l'anno precedente.

Art. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE

A) Contributi ordinari

I contributi ordinari a favore di soggetti richiedenti verranno erogati in un'unica soluzione successivamente all'esecutiva della deliberazione che ne dispone l'assegnazione e successivamente all'acquisizione da parte degli uffici competenti di una dettagliata relazione circa l'attività o le iniziative programmate.

Qualora risulti che il piano programmato sia stato attivato solo parzialmente il contributo verrà decurtato di una quota pari all'incidenza dell'attività non avviata sull'intero piano.

B) Contributi straordinari per singole iniziative

I contributi straordinari per singole iniziative verranno erogati:

- per il 50% subito dopo l'esecutività della deliberazione che dispone l'accoglimento della richiesta;
- per il 50% a consuntivo in seguito a realizzazione dell'intervento e sempre che le risultanze finanziarie individuino uno squilibrio

C) Sussidi, agevolazioni, esenzioni

I sussidi di cui all'art. 7/D verranno erogati per intero subito dopo l'esecutività del provvedimento che li dispone

Le esenzioni e le agevolazioni di cui all'art. 7/B hanno effetto, in via provvisoria dalla data della richiesta, previa istruttoria favorevole dell'Ufficio comunale competente.

Qualora non confermate, o confermate solo parzialmente, dalla Giunta comunale, l'Ufficio dovrà curare il recupero delle somme dovute, sotto pena di decadenza dal servizio.

D) Contributi straordinari per interventi su beni immobili e simili

I contributi straordinari verranno erogati:

- per il 30% all'atto dell'impianto del cantiere;
- per il 60% all'atto dell'esecuzione di una quota di lavori pari al 70% del previsto;
- per il 10% all'atto del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Resta, in ogni caso, salva l'applicazione del D.L. n° 65/89 convertito nella Legge n° 155 del 26.04.1989.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In sede di prima applicazione i termini di cui all'art. 7 vengono spostati al 31.12.1990

Restano salvi i provvedimenti adottati e le provvidenze assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.